



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Roma, 19/04/2007

Ufficio III

Prot. n. 40292

OGGETTO :L. 108/96 : Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Chiarimenti relativi al c. 881, art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, ed in particolare dell'art. 1, **c. 881**, nel quale è data possibilità ai confidi, al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, di imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da **contributi dello Stato**, degli Enti Locali o Territoriali o di altri Enti pubblici, attribuendo tali risorse unitariamente al patrimonio ai fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, la scrivente Amministrazione ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti utili ad una corretta interpretazione della citata fonte normativa.

Secondo il parere n. 013127 del 05.02.2000, espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, *“il rapporto che si instaura con i soggetti beneficiari dei fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui al D.P.R. 315/97, Regolamento di attuazione dell'art. 15 della L. 108/96, è un rapporto **finalizzato alla gestione** per i pubblici scopi fissati dalla Legge antiusura”*.

Nell'ambito di tale rapporto **non si configura passaggio di proprietà** dei fondi antiusura da codesta Amministrazione ai gestori, in quanto l'utilizzazione dei fondi è subordinata alla adozione di specifici provvedimenti che dispongono l'erogazione in favore dei finali destinatari dei contributi statali e che altresì consentono, così come sancito dall'art. 10, c. 2 del D.P.R. 315/97 e riaffermato dall'art. 1, c. 386 della L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), la revoca dell'incarico di gestione nei casi di *“cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo”*. In tali eventualità gli assegnatari dei contributi in questione **devono** restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo

al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva erogazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente.

Il fondo speciale antiusura per il quale si richiede il contributo, inoltre, ha un inderogabile vincolo di destinazione, stabilito dall'art. 7, c. 1, lett. b) del già citato D.P.R. 315/97, che recita testualmente: *“il fondo speciale antiusura....omissis.....deve avere le seguenti caratteristiche omissis.....b) essere riservato **esclusivamente** alla concessione delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, della Legge”*.

La natura pubblicistica del rapporto nonché l'attività di mera gestione dei contributi antiusura da parte dei confidi è confermata ulteriormente dall'art. 10 del Regolamento di attuazione che prevede, tra l'altro, l'obbligo della rendicontazione annuale a questo Ministero attraverso una dettagliata relazione sull'impiego dei contributi.

Alla luce di quanto sopra, ribadendo l'esclusivo scopo a cui sono destinati i fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura, si fa presente che il comma 881 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 riguarda soltanto quei contributi pubblici che siano stati concessi ai confidi a integrazione dei propri mezzi patrimoniali, o comunque acquisiti a titolo definitivo, non rilevando a tal fine alcun vincolo di restituzione in caso di cessazione dell'attività. Appare chiaro, pertanto, che la norma non riguarda i fondi antiusura **assegnati in gestione** ai confidi, in quanto gli stessi non rientrano tra le risorse proprie ma sono di proprietà dello Stato che può procedere a revoca, così come ampiamente sopra riportato.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra, ed in considerazione della delicatezza della finalità alla quale i fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura sono destinati, questo Ufficio considera **non imputabili** a capitale sociale o fondo consortile detti contributi, rappresentando che nel caso ciò venga disatteso, si procederà a porre in essere quanto di competenza per la revoca degli stessi.

IL DIRIGENTE
(Antonio Adinolfi)

